

# Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

## “Casa Laner”

Folgaria

- Provincia Autonoma di Trento -

# REGOLAMENTO FACOLTA' DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI

APPROVAZIONE		REVISIONE 00
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 007 dd. 29/01/2020	REGOLAMENTO FACOLTA' DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI	Causale della revisione

# INDICE

<i>Art. 1 Principi generali, finalità, e oggetto.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 Definizione.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 Dati oggetto del Regolamento.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 Esclusioni dalle pubblicazioni e dall'accesso .....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 Le tipologie di dati relativi a persone fisiche .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6 Qualità delle informazioni .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 Pubblicazione dei dati.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 8 Pubblicazione dei dati sulla sezione web “Amministrazione Trasparente” .....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 9 Accesso e partecipazione .....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 10 Modalità di fruizione e riutilizzo dei dati .....</i>	<i>8</i>
<i>Art.11 Responsabilità.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 12 Attuazione e controlli.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 13 Decorrenza e pubblicità .....</i>	<i>9</i>

## Art. 1 Principi generali, finalità, e oggetto

Il presente Regolamento disciplina, secondo le disposizioni della normativa vigente, le modalità di pubblicazione dei dati, la facoltà di accesso telematico alla consultazione ed al riutilizzo dei dati pubblici presenti nelle banche dati in possesso dell'A.P.S.P. "Casa Laner", prodotti o acquisiti e mantenuti nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, secondo i limiti previsti dalla legge.

L'A.P.S.P. mette a disposizione, nei limiti consentiti dalla legge sia direttamente, sul proprio sito Istituzionale e in particolar modo nella sezione web dedicata ai dati aperti denominata "Open data", sia sulla base di esplicita richiesta dell'utenza, i dati pubblici detenuti nelle proprie banche dati, favorendone il libero riutilizzo a vantaggio della collettività per la creazione di opportunità economiche e la promozione della partecipazione consapevole all'attività politica e amministrativa.

## Art. 2 Definizione

Ai fini del presente documento si intende per:

- **dato**: rappresentazione fisica di informazioni atta alla comunicazione, interpretazione ed elaborazione da parte di umani o macchine;
- **documento informatico**: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
- **dato dell'A.P.S.P.**: il dato formato, o comunque trattato, dall'A.P.S.P. stessa;
- **dato pubblico**: il dato conoscibile da chiunque;
- **dato a conoscibilità limitata**: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
- **dato personale**: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- **dati di tipo aperto**: i dati pubblici che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque in formato disaggregato;
  - sono accessibili attraverso *internet* con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in formati aperti adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori, e sono provvisti dei relativi metadati;
  - sono resi disponibili gratuitamente attraverso *internet* con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione oppure sono resi disponibili ai costi marginali non superiori a quelli sostenuti per la loro riproduzione;
- **formato aperto**: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
- **titolare del dato**: la Pubblica Amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato la formazione del dato;
- **pubblicazione**: la pubblicazione di dati e documenti nei siti istituzionali, con accesso diretto e immediato senza necessità di autenticazione e identificazione;

- **riutilizzo**: l'uso del dato di cui è titolare l'A.P.S.P. da parte di persone fisiche giuridiche a fini diversi dallo scopo iniziale per il quale il dato è stato prodotto;
- **licenza per il riutilizzo**: il contratto, o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati;
- **banca dati**: insieme di dati omogenei, d'interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati e accessibili mediante strumenti software;
- **dataset**: collezione di dati contenuti in una banca dati, normalmente presentata in forma tabellare;
- **dataset dei dataset**: aggregazione dei *dataset* in formato tabellare;
- **metadato**: dato che descrive una categoria di dati, presente in una banca dati o in un *dataset*, o gli attributi del *dataset* stesso, semplificandone il processo di fruizione, facilitandone la ricerca, il recupero, la composizione e il riutilizzo;
- **interoperabilità**: in ambito informatico, la capacità di sistemi differenti e autonomi di cooperare e di scambiare informazioni in maniera automatica, sulla base di regole comunemente condivise.

### Art. 3

#### Dati oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento si applica a tutti i dati dell'A.P.S.P., nel rispetto dei limiti indicati nel successivo articolo 4.

I dati riguardanti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, sono inseriti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'A.P.S.P., finalizzato a garantire la piena attuazione del principio di trasparenza e accessibilità dei dati in possesso dell'amministrazione, anche allo scopo di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione. Gli stessi rientrano tra i dati di tipo aperto e sono pubblicati con le misure, i modi e le eventuali limitazioni temporali previste dal Piano triennale stesso, oltre che dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm, gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

### Art. 4

#### Esclusioni dalle pubblicazioni e dall'accesso

La pubblicazione di dati personali deve avvenire nel rispetto di quanto indicato *nel compendio normativo in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. e Regolamento UE 2016/679)* e, in particolare, selezionando accuratamente i dati personali che possono essere resi conoscibili online, fermo restando che la pubblicazione di dati personali è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge e che, comunque, occorre rispettare il principio di proporzionalità e pertinenza dei dati pubblicati ed eventualmente procedere all'anonimizzazione o alla pubblicazione di dati aggregati che non consentano l'identificazione degli interessati cui i dati si riferiscono.

I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche non possono essere pubblicati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone fisiche o giuridiche identificabili, ai sensi dell'articolo 9, c. 1, del D.Lgs. n. 322/1989 (Norme sul sistema statistico nazionale).

In merito ai dati relativi a procedure d'appalto restano salve le limitazioni previste dalla disciplina stabilita nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.)

Esclusioni particolari potranno essere definite con atti specifici.

## **Art. 5**

### **Le tipologie di dati relativi a persone fisiche**

I dati relativi a persone fisiche si distinguono nelle categorie:

- *dati identificativi*: i dati personali che permettono l'identificazione diretta;
- *dati personali*: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- *dati sensibili*: i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- *dati giudiziari*: i dati idonei a rivelare condanne penali, procedimenti penali in corso, lo stato di imputato o di indagato in un procedimento penale, le sanzioni amministrative dipendenti da reato o dati anonimi: i dati che in origine, o a seguito di trattamento, non possono essere associati ad un interessato identificato o identificabile.

## **Art. 6**

### **Qualità delle informazioni**

Tutti i contenuti pubblicati sul sito Istituzionale debbono essere conformi alle norme di legge che ne regolamentano i contenuti e l'accessibilità, alle Linee guida delle Autorità coinvolte (ANAC, Agid e Garante Privacy) rispettare le regole per il trattamento dei dati personali, fornire all'utente la certezza della fonte ed essere costantemente aggiornati, riportando l'indicazione della loro provenienza e i riferimenti cronologici che li qualificano.

Debbono, inoltre, soddisfare i seguenti requisiti di qualità:

- completezza;
- tempestività o costante aggiornamento;
- integrità;
- comprensibilità;
- omogeneità;
- accessibilità;
- semplicità di consultazione;
- omogeneità;

- la conformità ai documenti originali in possesso dell'Ente, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

Gli atti, i documenti e i dati possono essere considerati “completi” se rispondono ai requisiti di esattezza, ovvero, capacità dei contenuti di rappresentare correttamente il fenomeno che si intende descrivere, e di accuratezza, ovvero, capacità di riportare tutte le informazioni.

È compito di ciascun responsabile dell'attività specifica cui si riferiscono gli atti, i documenti e i dati pubblici prodotti assicurare che i requisiti descritti siano sempre soddisfatti. I contenuti che non rispettino anche uno solo di questi requisiti non sono idonei alla pubblicazione e devono essere rimossi in qualunque momento a carico di ciascun responsabile stesso.

L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono *a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.*

I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.

I contenuti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in formato aperto all'origine per consentirne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. Per quanto possibile e pertinente, l'A.P.S.P. utilizza formati aperti all'origine, per la pubblicazione di tutti i contenuti presenti sul sito.

## **Art. 7** **Pubblicazione dei dati**

L'A.P.S.P. è dotata di un portale *web* dedicato alla pubblicazione dei dati di tipo aperto, realizzato nel rispetto delle norme sulle caratteristiche dei siti delle Pubbliche Amministrazioni, senza barriere all'utilizzo e senza necessità d'autenticazione.

Il portale *web* dedicato ai dati di tipo aperto rende disponibili, tramite *link* ipertestuale:

- a) il catalogo delle banche dati in possesso dell'A.P.S.P.;
- b) il catalogo dei dati e dei metadati utilizzati;
- c) l'elenco dei *dataset* (*dataset* dei *dataset*) pubblicati e da pubblicare;
- d) i *dataset* di tipo aperto.

Il portale garantisce il facile reperimento dei dati e l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca.

I dati di tipo aperto sono resi disponibili in modo documentato, completo e disaggregato ove questo non contrasti con le esclusioni previste all'articolo 4.

La messa a disposizione di dati in formato aperto non preclude anche l'impiego di altri formati (non aperti) laddove ciò possa facilitarne il riutilizzo.

L'aggiornamento dei dati è effettuato, per quanto tecnicamente possibile, con modalità automatiche ed è garantita la permanenza della loro reperibilità nel tempo.

L'A.P.S.P. rende disponibili i dati nello stato in cui si trovano cercando di curarne la completezza e affidabilità; Comunque non garantisce che i dati stessi non possano contenere eventuali difetti latenti o di altro tipo.

Il portale web è strutturato in modo da favorire il facile reperimento dei dati e l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca, la pubblicazione di dati di tipo aperto.

## **Art. 8**

### **Pubblicazione dei dati sulla sezione web "Amministrazione Trasparente"**

Tutte le informazioni, i documenti ed i dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'A.P.S.P., soggetti agli obblighi di trasparenza, sono pubblicati nell'apposita sezione web "Amministrazione trasparente" collocata nella home page del sito istituzionale e organizzata secondo i criteri ed i limiti fissati dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m., garantendo altresì l'obbligo e le procedure di "Accesso civico" indicate nello stesso Decreto; sono inseriti nel PTPCT dell'A.P.S.P. finalizzata a garantire la piena attuazione del principio di trasparenza e accessibilità dei dati in possesso dell'amministrazione, anche allo scopo di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione. Gli stessi sono in formato aperto e rientrano, per quanto possibile, tra i dati di tipo aperto, nel rispetto del D.Lgs. 196 e s.m. e della normativa in materia di "Privacy". Sono pubblicati con le misure, i modi e le eventuali limitazioni temporali previste dalla sezione stessa attinente la trasparenza, oltre che dalla normativa vigente.

L'elenco delle informazioni, degli atti, dei documenti, e dei dati soggetti ad obbligo di pubblicazione con l'indicazione delle relative responsabilità, è redatto a cura del Responsabile per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (RPCT) secondo i criteri fissati dalla Autorità Nazionale Anticorruzione. L'elenco in questione è soggetto a puntuale revisione e aggiornamento a cura del responsabile stesso in occasione della redazione annuale della sezione Trasparenza del PTPCT e ogni qual volta innovazioni normative o regolamentari lo richiedano.

Ciascun responsabile cura la definizione, l'aggiornamento e la pubblicazione dei contenuti relativi alle attività di propria competenza individuati tra quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo i tempi previsti dalle disposizioni normative e secondo le indicazioni previste dal PTPCT e dal presente Regolamento. Ove egli non provveda direttamente alla pubblicazione, ha il compito di verificarne il buon esito. I responsabili hanno l'obbligo di adempiere alla pubblicazione dei dati e delle informazioni secondo la periodicità stabilita dal Decreto Trasparenza, e dal PTPCT.

Il RPCT:

- monitora periodicamente le informazioni pubblicate, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente;
- coordina e formula indicazioni operative ai referenti per la pubblicazione;
- trasmette al referente della pubblicazione le modifiche e gli aggiornamenti non gestiti direttamente dagli operatori incaricati.

L'obbligo previsto dalla normativa vigente di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 33/2013 e s.m. chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'A.P.S.P., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui sopra, i documenti, le informazioni e i dati rimangono comunque accessibili.

## **Art. 9**

### **Accesso e partecipazione**

Chiunque ha diritto di accedere con modalità telematiche ai documenti, alle informazioni ed ai dati detenuti dell'A.P.S.P..

Chiunque può chiedere all'A.P.S.P. di rendere pubblici dati, nel rispetto del presente Regolamento, attraverso le modalità di comunicazione previste nel portale web dedicato ai dati aperti. La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente e non dev'essere motivata.

Qualora la richiesta riguardi dati attinenti ad atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge, occorre venga indirizzata al RPCT e la pubblicazione avviene entro 30 giorni.

Qualora la richiesta riguardi dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria, la risposta spetta al Direttore. L'A.P.S.P. non è tenuto a elaborare immediatamente i dati in suo possesso al fine di soddisfare tali richieste, la pubblicazione viene pianificata contemperando la massima tempestività con le risorse disponibili. Le risposte sono rese pubbliche nel portale stesso.

## **Art. 10**

### **Modalità di fruizione e riutilizzo dei dati**

Tutti i dati pubblicati sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile e progressivamente in formati aperti, sulla base della programmazione annuale. Il riutilizzo dei dati a fini commerciali è infatti consentito, per i soli dati che non contengono informazioni di natura riservata o sottoposte a particolare tutela.

La messa a disposizione di dati in formato aperto non preclude anche l'impiego di altri formati (non aperti) laddove ciò possa facilitarne il riutilizzo.

La condivisione dei dati dell'A.P.S.P. è gratuita sia nei confronti di altre Pubbliche Amministrazioni sia nel caso di richiesta di fruizione di dati da parte di soggetti privati che intendano eseguire ricerche ed elaborazioni interne o farne uso commerciale/pubblicitario.



## **Art.11**

### **Responsabilità**

I responsabili delle attività volte a garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati previste dal presente Regolamento sono nominati dal Direttore.

I responsabili della pubblicazione sono garanti della qualità dei contenuti di propria competenza; su di loro ricade la responsabilità per l'omessa pubblicazione o aggiornamento delle informazioni e/o degli atti previsti dalla normativa vigente.

## **Art. 12**

### **Attuazione e controlli**

Il Direttore (RPCT) assicura le condizioni organizzative e i processi funzionali per l'attuazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

Il RPCT svolge attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione sulla sezione "Amministrazione trasparente", previsti dalla normativa vigente, vigilando sulla completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Il RPCT ha il compito di vigilare sul rispetto dei requisiti di qualità dei contenuti da pubblicare sulla sezione "Amministrazione Trasparente", deve inoltre garantire una gestione coordinata sia dei contenuti e delle informazioni on line. Egli è chiamato a raccogliere eventuali segnalazioni inerenti alla presenza di un contenuto obsoleto, ovvero, la non corrispondenza delle informazioni presenti sul sito a quelle contenute nei provvedimenti originali.

## **Art. 13**

### **Decorrenza e pubblicità**

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione e viene pubblicato sul sito Internet dell'A.P.S.P., tra i Regolamenti dell'Ente ed anche all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", categoria "Altri contenuti".